

Bonus Facciate e edifici religiosi: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il restauro del portale di una chiesa può rientrare nel bonus facciate? Il chiarimento dell'AE nella risposta n. 352/2022

Martedì 19 luglio 2022

Con [Risposta n. 352/2022](#) all'interpello presentato da una chiesa, per il restauro e risanamento conservativo del portale dell'edificio religioso, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sugli interventi inclusi nel [Bonus facciate](#) e sulla possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo della detrazione.

Recupero e risanamento del portale di una chiesa

Si è rivolta all'Agenzia delle Entrate una chiesa che intende effettuare interventi di restauro e risanamento conservativo del portale dell'edificio religioso, composto da portone, cornice e lunetta, usufruendo del [Bonus Facciate](#). Il portale in questione fa da porta di ingresso alla chiesa solo per una piccola superficie (11, 97 mq), mentre la superficie complessiva del portale è di 48,41 mq oltre la cornice e la lunetta. A parere dell'istante, anche se le spese per interventi di restauro dei portoni non sono considerate agevolabili, il portale della Chiesa costituirebbe, quantomeno per la parte non funzionale all'ingresso in chiesa, "un ornamento della facciata alla pari delle statue, delle colonne, dei contrafforti a voluta che caratterizzano l'esterno della costruzione, con conseguente possibilità di fruire dell'agevolazione richiesta".

Bonus Facciate: requisiti oggettivi

Per rispondere all'interpello della Chiesa istante, l'Agenzia delle Entrate ricorda alcuni requisiti oggettivi del Bonus Facciate, secondo la vigente normativa:

1. l'**ubicazione degli edifici** oggetto dell'intervento in zona A o B D.M. 1444/1968 o in zone assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
2. la realizzazione di interventi finalizzati al restauro o al recupero della facciata esterna esclusivamente sulle "**strutture opache** della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi".

L'Agenzia delle Entrate richiama inoltre la circolare del 14 febbraio 2020 n. 2/E in base alla quale la detrazione spetta per:

- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- interventi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura su balconi ornamenti o fregi.

Interpretazione dell'Agenzia delle Entrate

Alla luce dei requisiti normativi e della circolare n. 2/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate ritiene che lo scopo della normativa sul Bonus Facciate sia quello di "**incentivare gli interventi edilizi** finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi punti attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici".

Nell'ottica di questa ragion d'essere della normativa sul Bonus Facciate, l'Agenzia delle entrate, ritiene che possano essere ammessi alla detrazione, a titolo esemplificativo, anche i seguenti interventi edilizi:

- **consolidamento, ripristino** inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi degli ornamenti o dei fregi;

- lavori riconducibili al decoro urbano, quali quelli riferiti a grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni, sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parete opaca della facciata.

Al contrario devono ritenersi escluse dalla detrazione:

- le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Requisiti soggettivi del Bonus facciate

Chiarisce ancora l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello in esame, che la detrazione del Bonus Facciate riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a **prescindere dalla tipologia di reddito** di cui sono titolari, e quindi:

- persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
- società semplici,
- associazioni tra professionisti;
- soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Trattandosi però di detrazione di imposta lorda, il bonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate sul recupero del portale della Chiesa

Rispondendo dunque al quesito della Chiesa sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi richiamati nel parere, l’Agenzia delle Entrate afferma che:

1. sono ammissibili al bonus facciate le spese per il restauro ed il **recupero del portale**, poiché la funzione del portale della Chiesa non è soltanto quella di consentire l’ingresso all’interno dell’edificio ma ha funzione decorativa e ornamentale, data la sua imponenza.
2. In base al Decreto Rilancio, i contribuenti che hanno diritto al bonus facciate, possono optare, in luogo della detrazione spettante, allo sconto in fattura o alla cessione del credito d’imposta.

[La Risposta n. 352/2022](#)